

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017  
314/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA BRINDISI SUD, OGGETTO DI PROCEDIMENTO EX DELIBERAZIONE DELLA MEDESIMA AUTORITÀ 342/2016/E/EEL, IN COORDINAMENTO CON IL PROVVEDIMENTO 4 MAGGIO 2017, CASO A498A, DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 740/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna del 7 settembre 2016, prot. Autorità 24697 dell’8 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna dell’8 settembre 2016, prot. Autorità 24710 dell’8 settembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, n. 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- il provvedimento dell’AGCM 1 marzo 2017, n. 26421, caso A498A (di seguito: provvedimento 26421);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 21 novembre 2016, prot. Autorità 34306, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione ENEL);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), datata 5 dicembre 2016, prot. Autorità 36226, del 6 dicembre 2016 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera del Segretario generale dell’AGCM, datata 16 dicembre 2016, prot. Autorità 37437, del 16 dicembre 2016 (di seguito: prima lettera AGCM);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità, datata 16 dicembre 2016, prot. Autorità 37449, del 16 dicembre 2016 (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, datata 16 dicembre 2016, prot. Autorità 37577, del 19 dicembre 2016 (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 22 dicembre 2016, prot. Autorità 38141, del 23 dicembre 2016 (di seguito: terza comunicazione ENEL);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), datata 22 febbraio 2017, prot. Autorità 7062, del 22 febbraio 2017 (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della Direzione Energia e Industria di Base dell’AGCM (di seguito: DEIB), datata 22 febbraio 2017, prot. Autorità 7238, del 22 febbraio 2017 (di seguito: seconda lettera AGCM);
- la lettera della DEIB, datata 17 marzo 2017, prot. Autorità 10470, del 17 marzo 2017 (di seguito: terza lettera AGCM);
- la lettera della DMEA, datata 24 marzo 2017, prot. Autorità 12027, del 24 marzo 2017 (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la lettera della DMEA, datata 4 aprile 2017, prot. Autorità 13279, del 4 aprile 2017 (di seguito: terza lettera DMEA);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 4 aprile 2017, prot. Autorità 13296, del 5 aprile 2017 (di seguito: quarta comunicazione ENEL);
- la lettera dell'AGCM, datata 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: quarta lettera AGCM).

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l'Autorità ha segnalato all'AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- le deliberazioni 342/2016/E/eel, 459/2016/E/eel e 477/2016/E/eel sono già state pubblicate sul sito dell'Autorità, ad eccezione delle tavole e dei documenti allegati alle deliberazioni medesime;
- a seguito della segnalazione dell'Autorità, l'AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l'avvio di istruttoria, nei confronti, tra l'altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l'esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell'impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- i procedimenti *ex* deliberazione 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, ad oggetto l'impianto menzionato al precedente alinea;
- dagli elementi che, con la prima e la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito all'Autorità per l'individuazione degli impianti (o dei raggruppamenti di impianti) essenziali *ex* deliberazione 111, è emerso che una parte delle unità abilitate oggetto dei procedimenti 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel risulta essenziale per la sicurezza del sistema elettrico per l'anno 2017 (di seguito: capacità essenziale oggetto di procedimento);
- la capacità essenziale oggetto di procedimento, che include l'impianto Brindisi Sud, è stata inserita da Terna nell'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2017, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radici 63, 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111);

- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- la deliberazione 609/2016/R/eel prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- con la prima e la seconda comunicazione ENEL, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto Brindisi Sud, per gli anni 2017-2020 o per un periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta; con la terza comunicazione ENEL, ha risposto alla richiesta di informazioni integrative che la Direzione Mercati dell'Autorità ha avanzato con la lettera DMEG;
- con la terza comunicazione Terna, l'omonima società, rispetto all'istanza di ammissione pluriennale avanzata da ENEL PRODUZIONE per l'impianto Brindisi Sud, ha comunicato all'Autorità di non ritenere, allo stato, opportuno confermare la sussistenza delle condizioni di essenzialità per il periodo successivo al giorno 31 dicembre 2017;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità, alla luce del contenuto della terza comunicazione ENEL e delle informazioni fornite all'Autorità dall'AGCM con la prima lettera omonima, ha stabilito di proseguire l'istruttoria sull'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE per l'impianto Brindisi Sud, in coordinamento con il relativo procedimento A498A dell'AGCM;
- a seguito della richiesta avanzata dalla DMEA con la prima lettera omonima, l'AGCM, con la seconda lettera AGCM, ha fornito alla DMEA informazioni e documenti utili a disporre di un quadro aggiornato sul procedimento A498A, ivi inclusi gli impegni presentati da ENEL PRODUZIONE all'AGCM in data 13 febbraio 2017;
- con la quarta comunicazione ENEL, in risposta alla seconda lettera DMEA, ENEL PRODUZIONE ha fornito ulteriori informazioni integrative in merito all'impianto Brindisi Sud;

- nell'ambito del procedimento A498A, l'AGCM, con il provvedimento 26421, ha disposto la pubblicazione degli impegni presentati da ENEL PRODUZIONE, al fine di consentire a terzi di esprimere le loro osservazioni;
- con la terza lettera DMEA, sono state fornite all'AGCM le valutazioni dalla stessa richieste con la terza lettera omonima, in merito agli impegni presentati da ENEL S.p.A. e da ENEL PRODUZIONE;
- con il provvedimento 4 maggio 2017, comunicato all'Autorità con la quarta lettera AGCM (di seguito: provvedimento AGCM 4 maggio 2017), l'AGCM ha reso obbligatori gli impegni che, modificando e integrando la versione degli impegni del 13 febbraio 2017, ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l'altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni e, in ogni caso, significativamente inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111 (di seguito: impegno n. 3);
- dagli impegni definitivi emerge che ENEL PRODUZIONE accetta anche l'eventuale applicazione del regime di reintegrazione a decorrere dal giorno 1 gennaio 2017;
- come anche sottolineato al punto 62 del provvedimento AGCM 4 maggio 2017, l'impegno definitivo sul limite superiore ai costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione *ex* deliberazione 111 consente di conseguire un risparmio che, *ceteris paribus*, può essere stimato, per l'anno 2017, in quasi 200 milioni di euro rispetto all'applicazione dei criteri *ex* deliberazione 111 e in quasi 100 milioni rispetto all'impegno assunto da ENEL PRODUZIONE con la terza comunicazione ENEL;
- con riferimento agli anni 2018 e 2019, inoltre, gli impegni definitivi permettono di porre un limite all'impatto sull'*uplift* derivante dall'operatività dell'impianto Brindisi Sud, anche nel caso in cui lo stesso non fosse assoggettato a uno dei regimi di essenzialità;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Brindisi Sud per l'anno 2017, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori – soprattutto in termini di contenimento e stabilizzazione del corrispettivo *uplift* - nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta sul mercato all'ingrosso previsti dagli articoli 64 e 65.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
  - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel MSD), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
  - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con la deliberazione 740/2016/R/eel, l’Autorità:
  - ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2017, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), anche con riferimento all’impianto Brindisi Sud;
  - ha, tra l’altro, riconosciuto agli utenti del dispacciamento interessati la facoltà di presentare istanze a Terna *ex* comma 64.30, lettera b), per la modifica dei valori

- dei parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, anche oltre i termini allora vigenti;
- dalla quarta comunicazione Terna emerge che ENEL PRODUZIONE si è avvalso della facoltà descritta al precedente alinea con riferimento all'impianto Brindisi Sud.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- gli impegni definitivi prevedono altresì che, qualora l'impianto non sia assoggettato al regime di reintegrazione dei costi ed ENEL PRODUZIONE consegua ricavi, al netto dei costi variabili riconosciuti, superiori a quanto indicato nel testo degli impegni, ENEL PRODUZIONE restituisca gli importi eccedenti (di seguito: impegno n. 1).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- visti i benefici attesi in termini di contenimento e stabilizzazione del corrispettivo *uplift*, accogliere, allo stato limitatamente all'anno 2017, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE per l'impianto Brindisi Sud con le comunicazioni ENEL, come integrate dall'impegno n. 3 presentato da ENEL PRODUZIONE all'AGCM nell'ambito degli impegni definitivi, precisando che:
  - l'importo massimo al quale ENEL PRODUZIONE si è volontariamente impegnata a limitare i costi fissi per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2017 è pari all'importo indicato per il medesimo anno nel testo degli impegni definitivi;
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- stabilire che l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi decorra:
  - dall'1 gennaio 2017, ai fini della determinazione dell'omonimo corrispettivo, in modo tale da includere nel calcolo dello stesso anche il margine di contribuzione che ENEL PRODUZIONE ha conseguito sul mercato elettrico con l'impianto Brindisi Sud nel corrente anno sino all'entrata in vigore dei vincoli di offerta derivanti dalla presente deliberazione;
  - dal secondo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente provvedimento, per quanto attiene all'applicazione dei vincoli alle offerte previsti dal menzionato regime, all'implementazione delle attività dipendenti

dalla determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e al calcolo dei ricavi figurativi sui mercati dell'energia *ex* commi 65.3, 65.3.1 e 65.3.2;

- chiudere il procedimento *ex* deliberazione 342/2016/E/eel che ha ad oggetto l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, in considerazione dell'assoggettamento – in esito al procedimento medesimo – del citato impianto alla regolazione asimmetrica rappresentata dal regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111, con un rilevante risparmio rispetto all'applicazione dei criteri *ex* deliberazione 111, che può essere inteso a compensazione delle strategie adottate nell'anno 2016 con riferimento all'impianto Brindisi Sud ed evidenziate con la deliberazione 342/2016/E/eel.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- accogliere, con efficacia limitata all'anno 2017, l'istanza – contenuta nella quarta comunicazione Terna - che ENEL PRODUZIONE ha avanzato, ai sensi del combinato disposto del comma 64.30 e della deliberazione 740/2016/R/eel, in merito ai valori di parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità dell'impianto Brindisi Sud.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- ai fini dell'implementazione dell'impegno n. 1 nel biennio 2018-2019, stabilire che, qualora l'impianto non risulti più assoggettato al regime di reintegrazione dei costi, gli eventuali importi eccedenti rispetto al limite indicato negli impegni definitivi siano comunque versati da ENEL PRODUZIONE a Terna e da quest'ultima destinati alla riduzione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel MSD, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111

**DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa e limitatamente all'anno 2017, l'istanza di ammissione dell'impianto Brindisi Sud al regime asimmetrico di reintegrazione, avanzata da ENEL PRODUZIONE con le comunicazioni omonime, come integrate dall'impegno n. 3 presentato da ENEL PRODUZIONE all'AGCM nell'ambito degli impegni definitivi;
2. di stabilire che l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi decorra:
  - a) dall'1 gennaio 2017, ai fini della determinazione dell'omonimo corrispettivo;
  - b) dal secondo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente provvedimento, per quanto riguarda l'applicazione dei vincoli di offerta previsti dal menzionato regime, l'implementazione delle attività dipendenti dalla determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della



- formulazione delle offerte e il calcolo dei ricavi figurativi sui mercati dell'energia *ex* commi 65.3, 65.3.1 e 65.3.2;
3. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza – contenuta nella quarta comunicazione Terna - che ENEL PRODUZIONE ha avanzato, ai sensi del combinato disposto del comma 64.30 e della deliberazione 740/2016/R/eel, in merito ai valori di parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità dell'impianto Brindisi Sud;
  4. di chiudere, nei termini indicati in premessa, il procedimento *ex* deliberazione 342/2016/E/eel con riferimento all'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, in coordinamento con il procedimento A498A avviato dall'AGCM su segnalazione dell'Autorità;
  5. di prevedere che, ai fini dell'implementazione dell'impegno n. 1 nel biennio 2018-2019, gli eventuali importi eccedenti rispetto al limite indicato negli impegni definitivi siano versati da ENEL PRODUZIONE a Terna e da quest'ultima destinati alla riduzione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel MSD, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111;
  6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base della richiesta formulata dallo stesso Ministro con nota del 2 febbraio 2017;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all'AGCM, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*